UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
ARCIDOSSO
PROVINCIA DI GROSSETO

DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione **n° 952** **del 27/08/2012**

SERVIZIO N. V

Oggetto: Gestione Associata Funzione "Istruzione Pubblica" - Delibera G.E. della Unione n. 95 del 13.07.2012 - Avvalimento Istruttore Sig. Bruni Giovanna - Schema di accordo per disciplina avvalimento individuale.-

---

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di agosto alle ore 12:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO: **SIG. ALDO COPPI**

IL SEGRETARIO

PREMESSO:

- CHE in data 20 settembre 2011 i Comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;
- CHE la provvisoria struttura organizzativa dell'Unione corrisponde a quella della soppressa Comunità Montana costituita dall'"organigramma" dinamico della stessa approvato con deliberazione della G.E. n.197 del 2010 e succ. mod. ed int.;
- CHE in virtù di quanto sopra, l'Unione dei Comuni è subentrata nella gestione delle funzioni e servizi comunali già delegati alla Comunità Montana per essere condotti in forma associata ed elencati all'art. 6 comma 1 lettera A) dello Statuto dell'Unione;
- CHE in attuazione dell'art. 6 comma 1 lettera b) (diretta conseguenza dell'attuazione del D.L. 78/2010) la Conferenza dei Sindaci ha assunto la decisione di dare luogo entro il mese di settembre 2012 della gestione associata delle seguenti funzioni:
    - *a)* funzioni di istruzione pubblica (servizi ed interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente);
    - *b)* funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, illuminazione pubblica e servizi connessi;
- CHE lo Statuto dell'Unione al Capo IV (organizzazione) prevede che:

- gli uffici ed i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia (art. 34);
- l'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione, sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia (art. 34);
- l'organizzazione è articolata, per quanto possibile, sia per la parte relativa al front-office che al back-office presso i Comuni al fine di garantire la vicinanza ai cittadini ed alle imprese. (art. 34);
- l'organizzazione strutturale, diretta a conferire i fini istituzionali dell'Ente, è articolato, con una dotazione funzionale che include le dotazioni dei singoli comuni aderenti in:

· centri di competenza
· sedi operative, anche decentrate
· servizi
· sportelli unici polifunzionali (art. 35);

- CHE l'art. 38 del vigente Statuto dell'Unione, riguardo alla dotazione funzionale del personale dispone:

<<…1. Il personale dell'Unione è composto altresì da:
a) dipendenti eventualmente trasferiti, distaccati e/o comandati dai Comuni partecipanti,
b) dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti.
2. La Giunta, previo parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Sindaci, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco, di avvalimento o di assegnazione temporanea di personale ai Comuni partecipanti…>>

- CHE la legge regionale n. 68 del 27.12.2011 <<norme sul sistema delle autonomie locali>> per quanto riguarda l'organizzazione dell'Unione al combinato disposto dell'art. 17 comma 1 e art. 39 1° comma, dispone che si ha esercizio associato di funzioni di enti quando una struttura amministrativa unica svolge funzioni e pone in essere atti ed attività relativi di cui sono titolari i Comuni. Per l'esercizio di funzioni e di servizi affidati dai Comuni e dalle Province l'Unione opera di norma con personale distaccato, comandato, trasferito da detti Enti o secondo disponibilità funzionale realizzata con l'avvalimento;

- CHE il comma 2 e 3 dell'art. 53 della L.R. citata stabilisce che in presenza di esercizio associato di funzioni comunali, presso ogni Comune, sono garantiti ai cittadini ed alle imprese servizi di informazione, di ricezione, di conoscenza degli atti che li riguardano. Tali servizi sono assicurati nell'ambito del singolo comune o nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla forma associata. I servizi di sportello di cui al presente articolo se attuati direttamente dai singoli Comuni, non possono comportare lo svolgimento di compiti istruttori, o decisioni di competenza della forma associata, da tali obblighi non devono derivare maggiori oneri per la finanza locale;
- CHE da quanto sopra discende che si debba procedere alla integrazione almeno funzionale, del personale dell'Unione con il personale dei Comuni stessi;
- CHE è necessario quindi realizzare il modello funzionale di integrazione in cui si concretizzi un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio almeno a livello comunale;
- CHE l'avvalimento di personale dipendente dei comuni aderenti, nella forma dell'assegnazione temporanea, a tempo pieno o parziale, di cui all'art. 13 del CCNL del Comparto Enti Locali 22/1/2004 è apparso come l'istituto giuridico attraverso il quale i comuni possono assicurare il raggiungimento delle finalità demandate all'Unione e realizzare la necessaria collaborazione delle proprie strutture ed uffici, applicabile con la necessaria flessibilità, in particolare alle situazioni in cui il personale è chiamato ad agire sia per l'Unione che per i Comuni;
- CHE l'avvalimento si può applicare nei servizi individuati dalla Conferenza dei Sindaci di comune accordo con i Comuni ad essa aderenti;
- CHE per definizione l'avvalimento è l'istituto mediante il quale un organo della Pubblica Amministrazione utilizza capacità organizzative e tecniche insediate in un apparato organizzativo di un'altra Pubblica Amministrazione, pur conservando la titolarità dell'esercizio della funzione;
- CHE l'avvalimento presenta un maggiore grado di flessibilità rispetto al comando o al distacco e ben si attaglia allo schema operativo dell'Unione, nel quale i Comuni mantengono un ruolo centrale nell'erogazione ai cittadini dei servizi attribuiti alla competenza sovracomunale dell'Unione;

ACCERTATO che lo Statuto dell'Unione e le convenzioni sottoscritte dai Comuni nei diversi ambiti (SUAP, protezione civile, trattamento economico, informatica etc) prevedono direttamente od indirettamente un ruolo attivo dei Comuni nell'erogazione dei servizi compresa la messa a disposizione
di proprio personale;

CONSIDERATO che nel modello adottato dall'Unione di Comuni Montani Amiata Grossetana, l'Unione è preordinata ad assicurare l'attività di esercizio come "produzione" delle funzioni trasferite mentre la "distribuzione" avviene a livello di singolo Comune;

VISTO l'art. 1, comma 557 della Legge finanziaria per l'anno 2005 (L. 311/2004) il quale testualmente recita: <<I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unione dei Comuni possono servirsi dell'attività lavorative di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dalla Amministrazione di provenienza…>>;

VISTO l'art. 30 comma 2 sexies del DLgs., n. 165/2001 introdotto dal comma 2 dell'art. 13 Legge 4 .11.2010, n. 183 il quale prevede che:

<<…

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto .

…>>

VISTO l'art. 15 della L. 241/90 (Accordi tra pubbliche amministrazioni) il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di interresse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 commi 2 e 3 (forma scritta, principi c.c.);

RICHIAMATE le deliberazioni della conferenza dei Sindaci dell'Unione, n. 23 del 08/05/2012 e la successiva deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione n. 56 del 08/05/2012;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 22/05/2012 ad oggetto "Personale – Accordo attuativo (ex art. 15 L. 241/90) tra l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ed i Comuni dell'Unione, per la disciplina dell'avvalimento di unità organizzative comunali da parte dell'Unione";

PRESO ATTO:

- dello schema di accordo attuativo per la disciplina dell'avvalimento di unità organizzative e/o individuali da parte dell'Unione, approvato con la deliberazione citata al capoverso precedente;
- che si applicano al personale interessato all'avvalimento gli istituti previsti dall'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto regioni enti locali, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, che si dedica appunto al personale temporaneamente messo a disposizione dell'Unione da parte dagli enti aderenti;
- lo studio di fattibilità relativo alla Funzione Istruzione Pubblica riguardo all'organizzazione prevede:

<<…

La struttura unica di direzione di cui all'art. 17, comma 1, è localizzata presso la sede dell'Unione dei Comuni e il coordinamento dell'attività amministrativa è localizzato presso la sede del Comune di Castel del Piano ed è composta dalla integrazione tra unità messe a disposizione dall'Unione e dai Comuni.

La struttura amministrativa per la gestione convenzionata per gli interventi educativi relativa alla convenzione già esistente tra Comunità Montana e Comuni composta da:

- *n. 1 unità coordinamento pedagogico già in disponibilità dell'Unione a tempo pieno*
- *n. 1 unità collaborazione coordinamento già in disponibilità all'Unione a tempo pieno*
- *n. 1 Dirigente per le competenze gestionali 10%*

è confermata nella composizione in atto e integrata da:

- n. 1 dipendente messo a disposizione dal Comune di Castel del Piano a mezzo dell'istituto dell'"avvalimento" di cui al comma 557 dell'art. 1 della L. 311/2004, nella percentuale del 90% dell'orario settimanale complessivo di 36 ore.

…>>

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, n. 95 del 13 luglio 2012, dichiarata immediatamente eseguibile, in relazione all'avvalimento del dipendente Istr. Giovanna Bruni a far data dal 01 agosto 2012, per il 90 per cento delle 36 ore complessive di lavoro;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 13.07.2012, ad oggetto "Personale - Avvalimento attività lavorativa dipendente Bruni Giovanna ex art. 1, comma 557, della L. 311/2005 a favore dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana dal 01/08/2012."

VISTO CHE ai sensi dell'art. 13 del CCNL 22 gennaio 2004:

- gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all'Unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'Unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per l'attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall'Unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'Unione.

- per le finalità di gestione del personale temporaneamente assegnato l'Unione costituisce proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina degli artt. 14 e 15 del CCNL dell'1/04/1999 e successive modificazioni e integrazioni e degli art. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004;
- le risorse finanziarie relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti vengono assicurate mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale dell'assegnazione; l'entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell'ente di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali;
- l'utilizzazione del lavoratore sia da parte dell'ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell'Unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell'orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli artt. 4, 5 e 6 del CCNL del 14.09.2000;

DATO ATTO della necessità di stipulare apposito accordo tra le parti per la disciplina dell'avvalimento dell'Istr. Giovanna Bruni, in conformità alla deliberazione della G.C. n. 103/2012;

VISTO il decreto del Sindaco in data 01/06/2010 di nomina del Responsabile del Servizio 1 – Amministrativo e successiva integrazione del 5/02/2011;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO che il provvedimento ricade nella competenza del Segretario, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 61 del 02.04.1998;

CONSTATATO che l'argomento ricade nella competenza del **Servizio N. 5 ;**

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni et integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

DETERMINA

1. Di disporre con decorrenza 01/08/2012 l’assegnazione temporanea della dipendente Giovanna Bruni, cat. C, pos. ec. C5, in attuazione degli accordi ed intese citate in premessa, nei termini ed alle condizioni riportate nell’unito schema di accordo tra la struttura dirigenziale dei due enti, di cui al punto 2 del presente dispositivo;

2. Di approvare l’unito accordo tra le parti, disciplinante l’avvalimento da parte dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana della dipendente comunale Istr. Amm. Giovanna Bruni, in esecuzione della deliberazione G.C. 103 del 13.07.2012.

SCHEMA DI ACCORDO
per l'avvalimento di personale ex art. 13 CCNL 22 gennaio 2004

L'anno ( ), il giorno_____ (_____) del mese di_____ , nella sede dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana

Con il presente accordo, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana, con sede in Arcidosso Loc. San Lorenzo, 19 …….., rappresentato dal dir. Aldo Coppi in qualità di Segretario Dirigente di Programma

E

Il **Comune di Castel del Piano ,** con sede in via G. Marconi, 9 , rappresentato dalla d.ssa Roberta Pieri in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo

PREMESSO

Che l'art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dal comma 2 dell'art. 13 Legge 4.11.2010, n. 183 prevede che:

<<…

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.>>

che l'art. 1, comma 557 della Legge finanziaria per l'anno 2005 (L. 311/2004) prevede: <<I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unione dei Comuni possono servirsi dell'attività lavorative di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dalla Amministrazione di provenienza…>>;

che si applicano al personale interessato all'avvalimento gli istituti previsti dall'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto regioni enti locali, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, che si dedica appunto al personale temporaneamente messo a disposizione dell'Unione da parte dagli enti aderenti;

che l'art. 15 della L. 241/90 (Accordi tra pubbliche amministrazioni) prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di interresse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 commi 2 e 3 (forma scritta, principi c.c.);

che con deliberazione della Giunta Comunale di Castel del Piano n. 60 del 22/05/2012 è stato approvato, in via generale, l'accordo attuativo (ex art. 15 L. 2041/90) tra l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ed i Comuni dell'Unione, per la disciplina dell'avvalimento di unità organizzative comunali da parte dell'Unione";

che con atto della Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, n. 95 del 13 luglio 2012 è stato deliberato l'avvalimento del dipendente istr. Giovanna Bruni a far data dal 01 agosto 2012, per il 90 per cento delle 36 ore settimanali complessive di lavoro;

che con atto della Giunta Comunale di Castel del Piano n. 103 del 13.07.2012, è stato deliberato l'avvalimento dell'attività lavorativa della dipendente Bruni Giovanna ex art. 1, comma 557, della L. 311/2005 a favore dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana dal 01/08/2012;

che lo studio di fattibilità relativo alla Funzione Istruzione Pubblica riguardo all'organizzazione prevede:
<<…
La struttura unica di direzione di cui all'art. 17, comma 1, è localizzata presso la sede dell'Unione dei Comuni e il coordinamento dell'attività amministrativa è localizzato presso la sede del Comune di Castel del Piano ed è composta dalla integrazione tra unità messe a disposizione dall'Unione e dai Comuni.
La struttura amministrativa per la gestione convenzionata per gli interventi educativi relativa alla convenzione già esistente tra Comunità Montana e Comuni composta da:

- *n. 1 unità coordinamento pedagogico già in disponibilità dell'Unione a tempo pieno*
- *n. 1 unità collaborazione coordinamento già in disponibilità all'Unione a tempo pieno*
- *n. 1 Dirigente per le competenze gestionali 10%*

è confermata nella composizione in atto e integrata da:

- n. 1 dipendente messo a disposizione dal Comune di Castel del Piano a mezzo dell'istituto dell'"avvalimento" di cui al comma 557 dell'art. 1 della L. 311/2004, nella percentuale del 90% dell'orario settimanale complessivo di 36 ore.

…>>

Che tale struttura organizzativa potrà subire modificazioni in conseguenza di futuri atti organizzativi approvati dall'Unione;

Considerata la necessità che le strutture dirigenziali competenti per la gestione del rapporto di lavoro della dipendente si accordino in merito alla disciplina del medesimo;

TUTTO CIÒ PREMESSO,
i soggetti su indicati

CONVENGONO e STIPULANO

quanto segue:

Art. 1
Oggetto, Finalità e Profili Generali di Riferimento

Il presente accordo ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Castel del Piano da parte dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, in relazione alla gestione associata della funzione istruzione pubblica.

La struttura unica di direzione è localizzata presso la sede dell'Unione dei Comuni e il coordinamento dell'attività amministrativa è localizzato presso la sede del Comune di Castel del Piano ed è composta dalla integrazione tra unità messe a disposizione dall'Unione e dai Comuni.

Si applicano al personale interessato all'avvalimento gli istituti previsti dall'art. 13 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004 per il comparto regioni enti locali relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dell'Unione da parte degli enti aderenti.

Relativamente al personale assegnato temporaneamente all'Unione, si precisa che la titolarità del rapporto di lavoro resta in capo all'ente che ha disposto l'assegnazione temporanea e lo stesso ente è anche competente alla adozione degli atti di gestione del rapporto di lavoro per tutti gli istituti, con la sola esclusione delle decisioni inerenti il trattamento economico accessorio.

In virtù del presente accordo, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, il Comune di Castel del Piano acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte dell'Unione, di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.

Art. 2
Individuazione del personale utilizzato

Il Comune di Castel del Piano con atto della G.C. n. 103 del 13.07.2012 ha deliberato l'avvalimento, ex art. 1, comma 557, della L. 311/2005 a favore dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana dal 01/08/2012, della dipendente istr. amministrativo Giovanna Bruni, cat. C, pos. ec. C5, nella percentuale del 90% dell'orario settimanale complessivo di 36 ore.

Art. 3
Durata dell'accordo
Il presente accordo ha durata dalla data del 01/08/2012 e fino al 31/07/2014 per complessivi n. 24 mesi e quindi nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 30 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 inserito dal comma 2 dell'art. 13 della Legge 4 novembre 2010.n. 183.
Esso potrà essere integrato, modificato o revocato in rapporto all'evoluzione del sistema di erogazione dei servizi dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, previa deliberazione in tal senso della Giunta dell'Unione e della Giunta Comunale.

Art. 4
Tempi di utilizzo del Personale
La prestazione di lavoro del dipendente interessato e quindi il tempo di utilizzo da parte dell'Unione è pari a n. 32 ore e 30 minuti settimanali, da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario settimanale contrattualmente previsto:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
Antimeridiano	08,30 - 14,00	08,30 -14,00	08,30 - 14,00	08,30 - 14,00	08,30 - 14,00
Pomeridiano		15,30 -18,00		15,30 - 18,00	

L'Unione dei Comuni potrà organizzare la prestazioni del personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.
Al dipendente si applicano, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale e dal regolamento sull'orario di lavoro e di servizio del Comune di Castel del Piano, nelle more dell'introduzione di specifica disciplina da parte dell'Unione dei Comuni, il tutto al fine di ottimizzarne l'impiego.

Art. 5
Gestione del personale utilizzato
Il rapporto di lavoro del citato personale dipendente del Comune di Castel del Piano, ivi compresa la disciplina relativa ad eventuali progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Unione dei Comuni, ente di utilizzazione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del CCNL 22.01.2004, per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall'unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'Unione.
Le Parti organizzano un sistema informativo inerente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

In ogni caso, l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana richiederà preventivamente autorizzazione al Comune di Castel del Piano per qualsiasi iniziativa, concernente detto personale, non espressamente compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al Comune di Castel del Piano ogni informazione inerente il personale di che trattasi (es. partecipazione a corsi di formazione).

Art. 6 – Formazione del personale

Il personale interessato dall'avvalimento è tenuto ed ha diritto a frequentare i corsi e gli incontri formativi e informativi eventualmente organizzati dall'Unione per il regolare svolgimento dei servizi, funzioni e procedimenti nell'ambito dei quali viene impiegato l'avvalimento.

Art. 7 – Responsabilità

L'Unione rimane titolare e responsabile dell'esercizio della funzione e della erogazione del servizio associato nonché dei rapporti funzionali col dipendente di cui si avvale per lo svolgimento del servizio stesso.

Nell'ambito del rapporto funzionale con l'Unione la gestione degli istituti giuridici ed economici relativi alla prestazione di lavoro sarà di competenza del dirigente dell'Unione stessa.

Rimane responsabile del personale comunale, di cui ci si avvale, il capo servizio/settore del Comune, per la concessione di **ferie e permessi**, e per l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, etc. in tal caso saranno assunte, di volta in volta, le necessarie intese tra le strutture dirigenziali.

Art. 8 – Determinazione delle spese inerenti l'avvalimento

Tanto le spese relative alle retribuzioni quanto le eventuali ulteriori spese aggiuntive (nei limiti della stretta necessità) sostenute dal comune saranno rimborsate in proporzione alla percentuale di applicazione del personale in avvalimento.

Viene garantita al personale la fruizione e/o attivazione di istituti contrattuali speciali, come il servizio mensa o buoni pasto, la cui spesa sarà proporzionalmente ripartita tra Unione e Comune.

L'Unione costituisce proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. L'Unione, relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dal comune, incrementerà il proprio fondo per il salario accessorio utilizzando l'apposito trasferimento di risorse da parte del comune stesso determinato in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporanea della stessa assegnazione; l'entità delle risorse verrà periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell'ente di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali.

Art. 9 – Controversie

Le controversie tra il Comune e l'Unione per quanto previsto dal presente accordo, sia relativamente ad atti che a comportamenti amministrativi, saranno esaminati nell'ambito della Conferenza dei Sindaci.

Art. 10 – Norme finali e di rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della convenzione e dello statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana in quanto compatibili.

Art. 11 – Invarianza della spesa
Le parti danno atto che l'operazione avviene che nel rispetto del principio della invarianza della spesa prevista dall'art. 31 del T.U., n. 267/2000 nel testo integrato dal Decreto Legge 95/2012 convertito Legge 07/08/2012, n. 135.
E' rispettato inoltre, in ossequio allo stesso principio, il limite di spesa previsto dall'articolo 9 del D.L., n. 78/2010 comma 1 e 2 bis.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana _____

Comune di Castel del Piano _____

Per presa visione il dipendete_____

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

SG - 2012 - 197

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETARIO

OGGETTO: Gestione Associata Funzione "Istruzione Pubblica" - Delibera G.E. della Unione n. 95 del 13.07.2012 - Avvalimento Istruttore Sig. Bruni Giovanna - Schema di accordo per disciplina avvalimento individuale.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ...……

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana[1], accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal .....……..……... al……..……..……..

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li ……

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno ……..…… per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

- ❑ **VIENE**
- ❑ **NON VIENE**

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

---

[1] http://www.cm-amiata.gr.it